



TRIBUNALE DI ROSSANO
-SEZIONE FERIALE-
IL GIUDICE DESIGNATO
DOTT. AMBROGIO COLOMBO

nel procedimento monitorio iscritto al n. **1295/2012 R.G.**;

letto il ricorso depositato il 21.08.2012 ;

esaminati i documenti;

premesso che il ricorrente ha prodotto, a dimostrazione del proprio credito le fatture e l'estratto del registro Iva di cui all'art. 23 d.P.R. n. 633/1972;

OSSERVATO

- che la **fattura**, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiama *ex lege* per l'emissione di un decreto ingiuntivo, **sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale** (cfr. Cass. n. 8549/2008) e che, a tal fine, **non è sufficiente da parte del ricorrente l'allegazione di copie delle fatture emesse e un estratto conto unilateralmente predisposto, essendo viceversa necessario l'estratto autentico delle scritture contabili** (cfr. Tribunale Torino, 13.06.2002) e che dunque la **fattura** commerciale è idonea all'emissione del provvedimento monitorio solo se **estratta in forma autentica da un regolare copia fatture** (cfr., tra le altre, Cass. n. 3090/1979; Cass. n.1469/2002);

- che, dunque, nel caso di prestazioni oggetto di fatture, il documento con valenza probatoria privilegiata è da ritenersi l'estratto autentico delle scritture contabili o tributarie ai sensi della su menzionata disposizione;

- che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, costituiscono prove scritte idonee all'emissione di un decreto ingiuntivo:

- gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute;

- nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture;

- che l'**art. 8 Legge n. 383/2001**, nel novellare l'art. 2215 c.c. e l'art. 39, co. 1, d.P.R. n. 633/1972, facendo venir meno l'obbligo di bollatura e vidimazione e prescrivendone la mera numerazione progressiva, **non ha abrogato neppure implicitamente l'art. 634, 2° comma, c.p.c. né l'art. 2119 c.c.**, il quale prevede il rispetto dei canoni dell'ordinata contabilità, vieta gli spazi in bianco, le interlinee, i trasporti a margine e le abrasioni e disciplina le modalità delle cancellazioni.

- che pertanto devesi ritenere (cfr. anche la coerente e numerosa giurisprudenza di merito: Trib. Milano 20.07.2005; Trib. Torino 30.06.2006; Trib. Milano 04.12.2006; Trib. Milano 11.12.2007; Trib. Milano 07.01.2008; Trib. Milano 17.03.2008; Trib. Milano 10.4.2008) che costituiscono prova idonea a norma dell'articolo 634, comma 2, c.p.c.:

-) gli estratti delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c. provviste, non soltanto di "*numerazione progressiva di ogni pagina*", ma anche della "*bollatura*" e della "*indicazione nell'ultima pagina del numero di fogli che li compongono*" requisiti che - pur non essendo più imposti dall'art. 2215 c.c. - costituiscano comunque un onere per l'imprenditore che intenda avvalersi di tali documenti in sede monitoria, il quale dovrà provvedere in tal senso ex art. 2218 c.c. (che prevede la c.d. "*bollatura facoltativa*" disponendo che "*L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti*") per attribuire alle predette scritture l'efficacia di cui all'art. 634 c.p.c.;

-) gli estratti delle scritture contabili tributarie qualora risultino conformi al dettato della norma da ultimo menzionata, ossia "*tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture*", ossia secondo i canoni di cui agli artt. 39, co. 1, d.P.R. n. 633/1972 o 22 d.P.R. n. 600/1973, come modificati dal cit. art. 8 l. n. 383/2001, a mente dei quali il registro è numerato progressivamente in ogni pagina e regolarmente tenuto ai sensi del citato 2119 c.c.;

- che tali oneri probatori non possono intendersi assolti mediante la produzione di **semplice copia conforme delle scritture contabili** rilasciata dal **segretario comunale** o da un **notaio**, la quale si limiterebbe ad una mera attestazione di conformità all'originale senza comprendere le ulteriori e sopra specificate attestazioni richieste dall'art. 634, 2° comma, c.p.c., rendendosi sempre necessaria l'attestazione **notarile che le scritture sono regolarmente tenute**, facendo riferimento ad un requisito in sé del tutto diverso e autonomo sia dalla eventuale bollatura e vidimazione dei libri che della conformità all'originale;

- che, pertanto, la certificazione notarile deve contenere le certificazioni prescritte dall'art. 634 co. 2 c.p.c. e quindi l'attestazione di regolare tenuta;

- che il ricorrente ha prodotto estratto del registro Iva corredato dalla sola attestazione notarile di conformità all'originale difettando invece la necessaria attestazione della regolarità della tenuta di tale registro;

- che tra gli elementi portati all'attenzione del Tribunale non risulta presente nemmeno copia del contratto o di altra documentazione utile, in una con quella già prodotta, a provare, nell'ambito del procedimento monitorio, l'esistenza ed il contenuto del rapporto (es. documenti di trasporto della merce sottoscritti dal destinatario; ricognizioni di debito) ai fini della concessione del provvedimento di ingiunzione;
- che pertanto la documentazione versata in atti è da ritenersi insufficiente alla stregua dell'onere probatorio necessario per l'adozione del provvedimento richiesto;
- visto l'art. 640 c.p.c. e segnalato che ulteriori eventuali spese che saranno affrontate dal ricorrente saranno oggetto di liquidazione delle spese borsuali;

PQM

invita parte ricorrente ad integrare la documentazione in atti producendo, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alternativamente:

- a) estratta autentica delle scritture contabili obbligatorie o facoltative con attestazione notarile di vidimazione e bollatura obbligatoria o facoltativa ai sensi dell'art. 2118 c.c., nonché di regolare tenuta delle stesse nelle forme di legge;
- b) attestazione notarile integrativa di quella già allegata di progressiva numerazione e di regolare tenuta del registro Iva il cui estratto autentico risulta già versato in atti;
- c) ulteriore documentazione utile a provare l'esistenza ed il contenuto del rapporto.

Si comunichi.

Rossano, 29.09.2012.

IL GIUDICE DESIGNATO
DOTT. AMBROGIO COLOMBO